

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016, n. 21-2836

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30 - Fondo di garanzia per il microcredito. Criteri per l'utilizzazione del Fondo a decorrere dall'anno 2016.

A relazione degli Assessori De Santis, Pentenero:

Visti:

- l' articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 “Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito”;
- i commi 4 e 5 del predetto articolo che prevedono:
 - ✓ l'istituzione di un Fondo di garanzia per il microcredito,
 - ✓ la stipula di un'apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito per stabilire modalità e procedure per la concessione delle garanzie.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 è stato attivato il predetto Fondo;
- con la determinazione n. 810 del 23.12.2009 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'attivazione del Fondo di garanzia per il microcredito, nelle more del perfezionamento di specifico contratto;
- con la D.G.R. n. 41 – 13183 del 01.02.2010 sono stati previsti i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito ed individuati nei “soggetti non bancabili” i soggetti beneficiari delle garanzie;
- con la determinazione n. 421 del 30.07.2010 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le funzioni e le attività connesse con la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito ed è stato approvato lo schema di contratto, a norma della “Convenzione Quadro” di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010;
- in data 12.08.2010 è stato stipulato il contratto tra la Direzione regionale competente e Finpiemonte S.p.A., repertorio n. 15536;
- la determinazione n. 361 del 28.05.2015 ha prorogato la durata del contratto predetto.

Visti:

- il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.);
- l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 che ha sostituito il Titolo V del predetto T.U.B.;
- l'art.111 del T.U.B. che prevede il “Microcredito”, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs 19 settembre 2012, n. 169,
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 che ha disciplinato il “Microcredito” a norma del comma 5, del predetto articolo 111;

ritenuto altresì che con il presente provvedimento vengano ridefiniti i criteri generali per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito a fronte della normativa statale sopra citata e per rendere lo strumento più efficace e più rispondente alle esigenze dei soggetti beneficiari e del territorio;

ritenuto che la presente deliberazione ha effetto relativamente per le domande che saranno presentate a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

della determinazione che approva le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della suddetta determinazione, di cui al paragrafo precedente, si applica il regime di cui alla D.G.R. 41-13183 del 01.02.2010 vigente alla data di presentazione delle domande;

dato atto che con la determinazione n. 810 del 23.12.2009 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la somma di Euro 2.000.000,00 (cap. 268090/2009) secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7 – 12831 del 15.12.2009;

dato atto che con la determinazione n. 552 del 06.10.2010 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la somma di Euro 560.000,00 (cap. 268090/2010) secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1 – 589 del 09.09.2010;

dato atto che con la determinazione n. 642 del 09.11.2010 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la somma di Euro 630.000,00 (cap. 268092/2010) secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 20 – 502 del 04.08.2010;

dato atto che con la determinazione n. 782 del 16.12.2010 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la somma di Euro 240.000,00 (cap. 268090/2010) secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1 – 1163 del 06.12.2010;

dato atto che con la determinazione n. 440 del 29.07.2011 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la somma di Euro 600.000,00 (cap. 268090/2011) secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 17 – 1443 del 28.01.2011 e dalla D.G.R. n. 18 – 2321 del 12.07.2011;

dato atto che con la determinazione n. 853 del 03.11.2015 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la somma di Euro 354.811,27 (cap. 268094/2015) secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1 – 2206 del 12.10.2015.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

Di formulare i seguenti criteri generali:

a) Il Fondo di garanzia, già attivato presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'art. 33 della l.r. 30/2009, si utilizza per prestare garanzie fideiussorie agli Istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro,

incluse le società cooperative sociali e ditte individuali e di soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività;

b) i lavoratori autonomi devono essere “soggetti non bancabili” e devono avere sede operativa fissa nel territorio della Regione Piemonte;

c) le imprese devono essere interamente formate da “soggetti non bancabili” e devono avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte;

d) per “soggetti non bancabili”, si intende coloro che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi;

e) le imprese di nuova costituzione devono presentare domanda entro 36 mesi dalla data di costituzione dell'impresa (per l'impresa individuale dalla data di iscrizione nel Registro Imprese); i lavoratori autonomi devono presentare domanda entro i 36 mesi dall'attribuzione della Partita IVA;

f) il limite massimo di finanziamento è pari a 25.000,00 euro ed il limite minimo è di 3.000,00 euro e sarà garantito all' 80% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero. Il fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui gli Istituti di credito non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario;

g) il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito nel termine massimo di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 euro e nel termine massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo 25.000,00 euro;

h) le imprese o i lavoratori autonomi, ammessi ad usufruire dei benefici del Fondo e che hanno utilizzato il tetto massimo del finanziamento, possono richiedere un ulteriore finanziamento fino a un massimo di 10.000,00 euro previa dimostrazione di regolarità nei pagamenti di almeno 6 rate di ammortamento e regolarità contributiva.

Di demandare alla Direzione regionale Coesione Sociale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione:

- determinazione per stabilire modalità e procedure per la concessione delle garanzie compresi: termini per la presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili, rendicontazione delle spese e cause di revoca dell'agevolazione nel rispetto del comma 5, dell' art. 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'art. 33 della l.r. 30/2009 e nel rispetto dei criteri previsti dal presente atto deliberativo;

- atto aggiuntivo al contratto, di cui alla determinazione n. 421 del 30.07.2010, stipulato con Finpiemonte SpA, indicato in premessa, per individuare il nuovo termine di scadenza e per adeguare il contenuto ai criteri stabiliti dalla presente deliberazione.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo oggetto del presente provvedimento è assicurata da quanto previsto all'art. 30, comma 1 e seguenti della “Convenzione Quadro” approvata con DGR n. 2-13588 del 22.03.2010, nel caso intervenissero modifiche in materia di affidamento alla Società “in house” si provvederà con appositi atti amministrativi ad uniformarsi a quanto indicato dai nuovi provvedimenti.

Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti di importanza minore “de minimis”.

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione l’Allegato 1 che prevede l’elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per la copertura del presente provvedimento si fa fronte con le risorse già trasferite a Finpiemonte S.p.A. con le seguenti determinazioni in premessa indicate:

- n. 810 del 23.12.2009
- n. 552 del 06.10.2010;
- n. 642 del 09.11.2010;
- n. 782 del 16.12.2010;
- n. 440 del 29.07.2011;
- n. 853 del 03.11.2015. (somma già liquidata)

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della predetta determinazione che approva modalità e procedure per la concessione delle garanzie.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della predetta determinazione si applica il regime di cui alla D.G.R. 41-13183 del 01.02.2010 vigente alla data di presentazione delle domande.

I termini di conclusione dei procedimenti di concessione delle garanzie e di revoca dell’agevolazione sono stati individuati con D.G.R. n. 34 - 670 del 27.09.2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 “*Pubblicità degli atti amministrativi*” dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*” nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI

(Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) N. 1407/2013 “de minimis”

A	<p style="text-align: center;">AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">● 01.1: Coltivazioni di colture agricole non permanenti● 01.2: Coltivazione di colture permanenti● 01.3: Riproduzione di piante● 01.4: Allevamento di animali● 01.5: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista● 03.1: Pesca● 03.2: Acquacoltura
----------	---

C	<p style="text-align: center;">ATTIVITA' MANUFATTURIERE</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">● 10.2: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi <p><u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione³¹ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <ul style="list-style-type: none">● 10: Industrie alimentari● 11: Industria delle bevande● 12: Industria del tabacco <p>Sono ammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none">● L'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;● Gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari
----------	---

³¹

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di ammissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

G	<p>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 46.38.1: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi ● 46.38.2: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi ● 47.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati <p><u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione⁵ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <p>Sono ammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● L'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ● Gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari
----------	--

H	<p>TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO</p> <p><u>Attività ammesse con limitazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 49.41.00: Trasporto merci su strada – Sono ammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi. Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altre tipologie di investimento
----------	--

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti esportazione